MONITORAGGIO

Ordine degli Assistenti Sociali | Consiglio Nazionale

FORMAZIONE CONTINUA 2024

Ordine degli Assistenti Sociali | Consiglio Nazionale

"L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione.
[...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione".

Preambolo del Codice Deontologico 2020

Sommario

Introduzione 4
Il nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali (2022) - Art.7 DPR 137/12 5
Dieci anni di formazione continua: la formazione ricevuta 5
Le aree tematiche 6
Dieci anni di formazione continua: la formazione prodotta 8
L'assolvimento dell'obbligo nel corso dei trienni 11
Un focus sul triennio 2020 – 2022 12
La formazione offerta e il gradimento degli iscritti 12
Classifica di successo dei corsi 14
Il punto di vista dei Consigli regionali e le proposte di miglioramento per l'applicazione del nuovo Regolamento ... 16
Il calcolo crediti 16
La rilevazione delle presenze e la rendicontazione 17
Convenzioni e protocolli 18
Le procedure di accreditamento e la piattaforma 19
La formazione sul campo 19
L'obbligo formativo 20
La possibilità di recuperare i crediti 20
Gli esoneri 20

Introduzione

Il servizio sociale è una professione e una disciplina, come recita la definizione internazionale adottata nel 2014 dall'International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall'International Federation of Social Workers (IFSW), promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone; inoltre, la dichiarazione sui principi etici del lavoro sociale globale (IFSW 2018) afferma che: "Gli assistenti sociali devono possedere le qualifiche richieste e sviluppare e mantenere le abilità e le competenze richieste per svolgere il proprio lavoro." (art. 9.2).
L'assistente sociale, infatti, esercita una professione basata su propri modelli teorico – operativi, risultato della sintesi di saperi multidisciplinari, della teorizzazione sistematica delle pratiche e attraverso l'applicazione della metodologia professionale.
Nel 2020 i "Global standards for social work education and training" (IASSW-IFSW) ribadiscono la necessità che per la formazione ad una professione di qualità sia necessario promuovere l'integrazione tra la formazione, la pratica e la ricerca nel campo del Servizio Sociale, la capacità di pensiero critico, riflessivo e l'impegno deontologico verso l'apprendimento permanente.
Già nel gennaio del 2001 la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riconosce l'alto livello di responsabilità che è richiesto al Servizio Sociale Professionale nell'assunzione di decisioni che incidono nella vita delle persone e delle comunità, decisioni che seguono valutazioni appropriate e competenti che richiedono formazione teorico – pratica di qualità elevata, anche attraverso "appropriati meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti nell'ambito degli Stati europei".
La formazione continua rappresenta per il professionista assistente sociale una responsabilità verso le persone e la comunità, nonché lo strumento per concorrere a realizzare e a tutelare gli interessi generali connessi all'esercizio della professione; è un'opportunità per la professione, nelle sue differenti modalità di esercizio (sul campo, nei diversi settori nei quali è inserito/a l'assistente sociale, nella formazione accademica e nella formazione continua, in qualità di docente, di tutor, di supervisore), di accrescere e sviluppare le proprie conoscenze e competenze riferite alla pratica professionale.
La formazione continua, infine, è un obbligo normativo e deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare; la regolamentazione che ne consegue è stata fortemente voluta dall'Ordine professionale, quale riconoscimento dello status di professione, strettamente connesso con lo statuto giuridico e l'inserimento del percorso di formazione di base all'interno dell'accademia.
Nel 2010 il Consiglio nazionale dell'Ordine promuove, con il coinvolgimento degli ordini regionali, una iniziativa innovativa e sperimentale per la formazione continua richiesta agli assistenti sociali nella misura di novanta crediti, articolati in crediti a valenza formativa generica e crediti di natura deontologica (un credito corrispondeva anche allora a un'ora di formazione) da conseguire nel triennio, con una scansione di trenta crediti per ciascun anno del triennio; il mancato adempimento non dava luogo a interventi sanzionatori, dato il carattere sperimentale del Regolamento adottato, tuttavia, il progetto indicava la formazione come obbligatoria.

La fase sperimentale avrebbe avuto comunque termine nel 2013, secondo il programma dell'Ordine, ma l'intervento normativo – il DPR 137/2012 - ha trasformato la sperimentazione in norma nazionale, obbligatoria e sanzionabile, regolamentando la funzione disciplinare e la formazione continua per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, tra le quali, quella degli assistenti sociali.
Conclusa la fase sperimentale, la cura costante e continua della propria competenza professionale è divenuta un obbligo del professionista, ciò al fine di garantire la qualità e l'efficienza della propria attività nel migliore interesse delle persone, della collettività e dello sviluppo della professione stessa.
Dal 2014 entra in vigore il Regolamento per la Formazione continua degli assistenti sociali adeguato alla normativa.

Il nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali (2022) - Art.7 DPR 137/12

Nel complesso il nuovo Regolamento non introduce sostanziali modifiche rispetto all'approccio adottato in fase sperimentale, ma secondo la norma contenuta nel DPR 137/12, la formazione può essere organizzata, da ordini e collegi, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini con parere vincolante del Ministro vigilante. (art.7 DPR n.137).
Rispetto al Regolamento sperimentale, quindi, anche le università e organizzazioni datoriali, oltre alle agenzie che erogano formazione secondo la propria mission, dovranno ottenere l'autorizzazione.
La formazione continua riguarda tutte quelle attività di aggiornamento e formazione specifica – fruite - finalizzate al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali; attività che consistono nella frequenza di corsi, seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning.
I contenuti quindi differenziati, come si vedrà più avanti, e proposti da una pluralità di agenzie autorizzate e dai Consigli dell'Ordine, da organismi del terzo settore, da università. Oltre agli organismi autorizzati, l'Ordine, sia a livello nazionale, sia a livello regionale stipula accordi e protocolli di collaborazione con organismi, associazioni, enti che pur non avendo come mission quella della formazione, la realizzano per la diffusione dei propri saperi, per la promozione di valori solidali. Si tratta infatti di accordi che integrano azioni congiunte, non solo di formazione, ma anche di ricerca e di advocacy, tra le altre.
Il Regolamento, secondo le caratteristiche specifiche del servizio sociale, riconosce inoltre nello svolgimento di alcune attività – docenza, attività di ricerca, pubblicistica, per citarne alcune - il valore di apprendimento e accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali. Si tratta di attività svolte per formare e supervisionare studenti e professionisti in servizio, attività di scrittura di monografie e articoli, ricerche di servizio sociale, in altri termini, produzione di conoscenze e competenze inerenti all'esercizio della professione attraverso processi di teorizzazione, formazione e sperimentazioni sul campo, riflessività e di studio.
Il Regolamento prevede 60 crediti nel triennio, di cui 15 devono essere inerenti all'Ordinamento Professionale e la Deontologia e i restanti 45 crediti di tipo formativo. La formazione continua è ogni attività organizzata e finalizzata al mantenimento e allo sviluppo delle competenze tecnico professionali del professionista assistente sociale.

Dieci anni di formazione continua: la formazione ricevuta

In dieci anni di formazione continua su tutto il territorio nazionale, dall'entrata in vigore del primo Regolamento, sono stati formati in totale 47.259 assistenti sociali. Questo dato è aggiornato all'ultimo rilevamento in piattaforma (31/08/2023) e vi sono compresi tutti gli iscritti all'Albo registrati in piattaforma a quella data.
In tutta Italia hanno frequentato almeno un corso di formazione 48.757 A.S. e questo numero differisce dal primo in quanto vi sono ricomprese anche le cancellazioni, le radiazioni ed eventuali altri impedimenti che vedono gli A.S. non più iscritti. Complessivamente sono stati frequentati 1.232.084 corsi per una media di 123.208,4 all'anno in 10 anni di formazione continua. Un altro dato importante è il numero di corsi frequentati in media da ogni A.S. che equivale a n. 25 corsi.
Nel corso di questi anni sono stati rilevati i contenuti prevalenti dei corsi e degli eventi formativi, le attività svolte, a valenza formativa, le richieste di accreditamento, quelle accettate e quelle respinte.
Le rilevazioni sono state effettuate di volta in volta con modalità differenti, secondo l'interesse del periodo di rilevazione e secondo i dati a disposizione, che sono stati modificati negli anni anche in ragione dei cambiamenti apportati alla piattaforma nazionale.
Non abbiamo pertanto un profilo omogeneo che si sviluppa negli anni; tuttavia, possiamo osservare senz'altro gli interessi e le proposte che le agenzie autorizzate, l'Ordine, gli organismi del Terzo settore e le Università hanno sviluppato e offerto in questi dieci anni di esperienza formativa.

Il primo triennio, in realtà ha incluso anche un quarto anno, il 2013: nonostante il primo Regolamento per la formazione continua fosse stato approvato a valere dal 2014, gli assistenti sociali, già sensibilizzati alla formazione dalla fase sperimentale, con l'emanazione del DPR 137/12, hanno proseguito e intensificato l'impegno verso la formazione.
Pertanto, ai fini dell'assolvimento è stato ritenuto opportuno considerare anche le attività realizzate prima dell'avvio ufficiale dell'obbligo.

Le aree tematiche

La prima rilevazione delle aree tematiche trattate è stata svolta individuando di volta in volta le indicazioni che emergevano dai titoli degli eventi e sulla base di tale sistema empirico sono state individuate gli argomenti trattati e la loro incidenza.

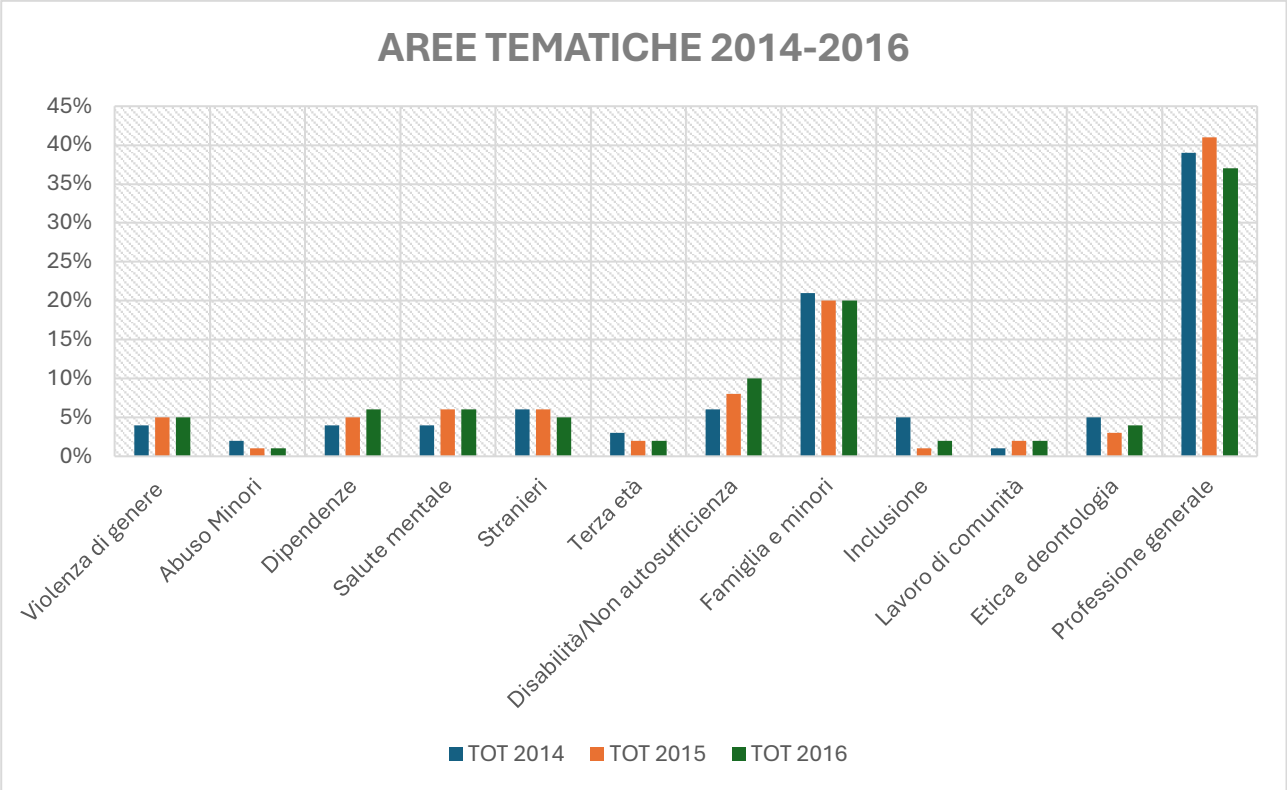

Grafico 1

La seconda rilevazione ha mantenuto le categorie individuate confermando in sostanza la distribuzione delle aree.

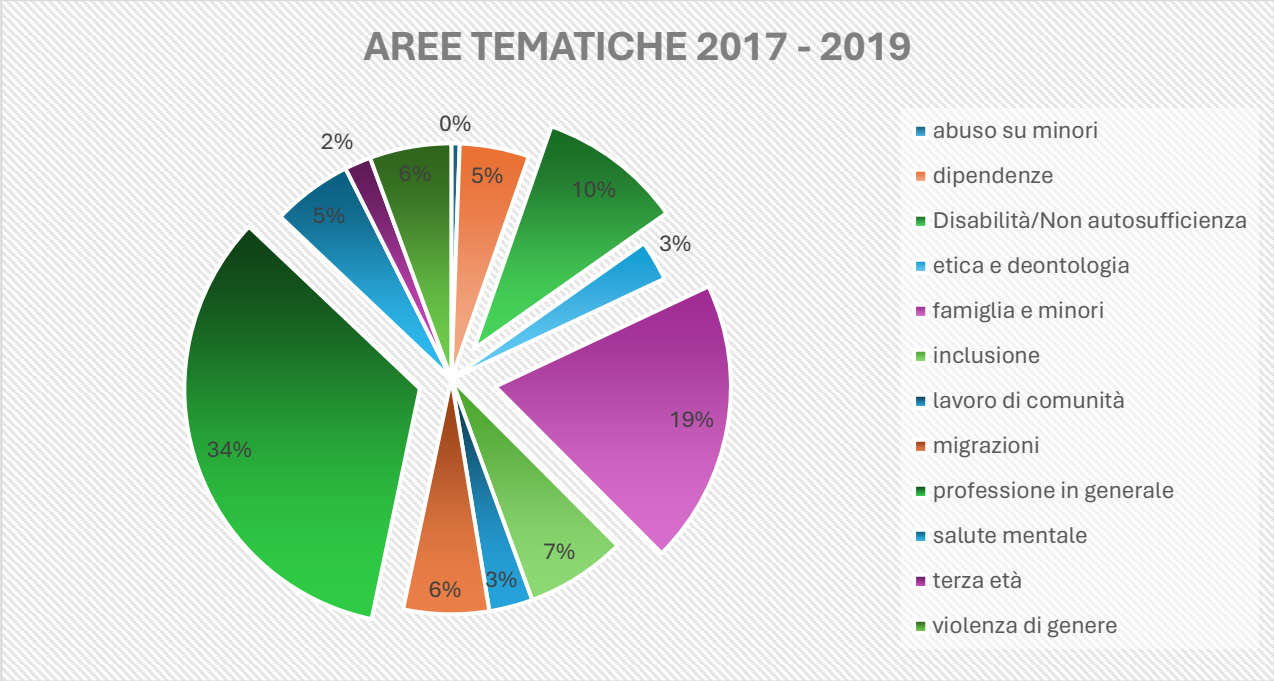

Grafico 2

Analizzando le diverse aree tematiche risulta evidente che nella programmazione dei corsi sono state maggiormente trattate le aree relative alla professione in generale, a famiglia e minori e alla disabilità/non autosufficienza[1]. L'area tematica della terza età rimane al 2%, nonostante l'Italia sia tra i Paesi a elevata longevità, in grado di segnare, secondo i dati ISTAT, ogni anno nuovi record di sopravvivenza.
L'offerta formativa cresce registrando, nel 2017, 4502 corsi di formazione programmati, fino ad arrivare nel 2019 a 5424. L'area tematica su abuso su minori ha il valore minore di numeri di corsi programmati, pur registrando, dal 2017 al 2019, un incremento del 20% dell'offerta.

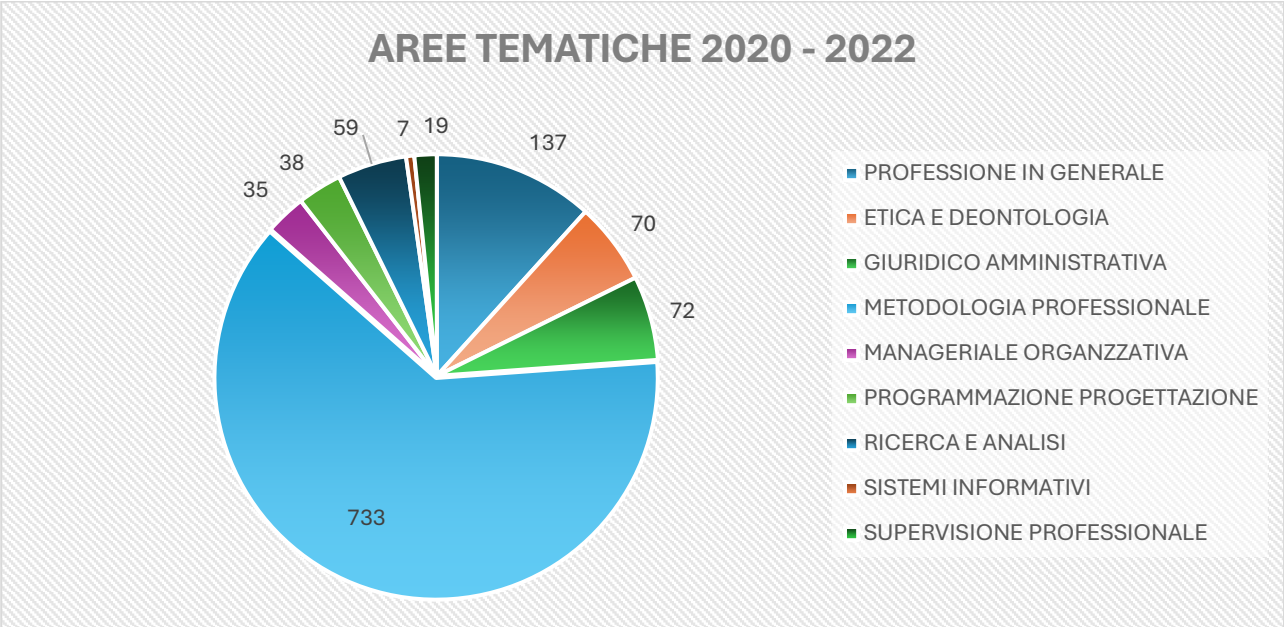

Grafico 3

[1] Su 15.310 corsi programmati nel triennio, 5.173 hanno riguardato la professione in generale (34%), 2.988 famiglie e minori (19%) e 1.515 disabilità/non autosufficienza (10%).

All'interno della piattaforma nella quale viene gestita la formazione continua dalle diverse richieste di accreditamento da parte degli enti formativi nell'ultimo triennio il dato dei corsi più accreditati per area è quello relativo all'area metodologica professionale con 733 corsi accreditati. Diverse agenzie non hanno ben specificato l'area di interesse del corso, infatti 133 attività rientrano nell'area "Altro". 72 corsi sono stati esitati come appartenenti all'area "giuridico amministrativa", 70 attività nell'area "etica deontologica" e n. 57 attività sono state inserite nell'area relativa alle "ricerche sociali e analisi politiche".
Le aree che hanno visto l'accreditamento di meno di 50 attività sono quelle relative alla "programmazione e progettazione" con 38 eventi, all'area "organizzativa gestionale, manageriale", con 35 eventi per l'"organizzativa gestionale, manageriale" e solo 19 per la " supervisione professionale" questi gli altri numeri per le attività accreditate. Risultano essere residuali le aree "sistemi informativi", "monitoraggio e valutazione" e "senza area" rispettivamente con n. 7, 2 e 4 attività accreditate. La non uniformità dell'indicazione relativa all'area tematica degli eventi accreditati rende questa informazione non completa e quindi fornisce un'idea generale degli argomenti ricorrenti ma non una loro esatta distribuzione.
Abbiamo inoltre la possibilità di rilevare il gradimento dei partecipanti apprezzabile attraverso la frequenza.

Dieci anni di formazione continua: la formazione prodotta

I dati delle attività per trienni, a livello nazionale e per Regioni

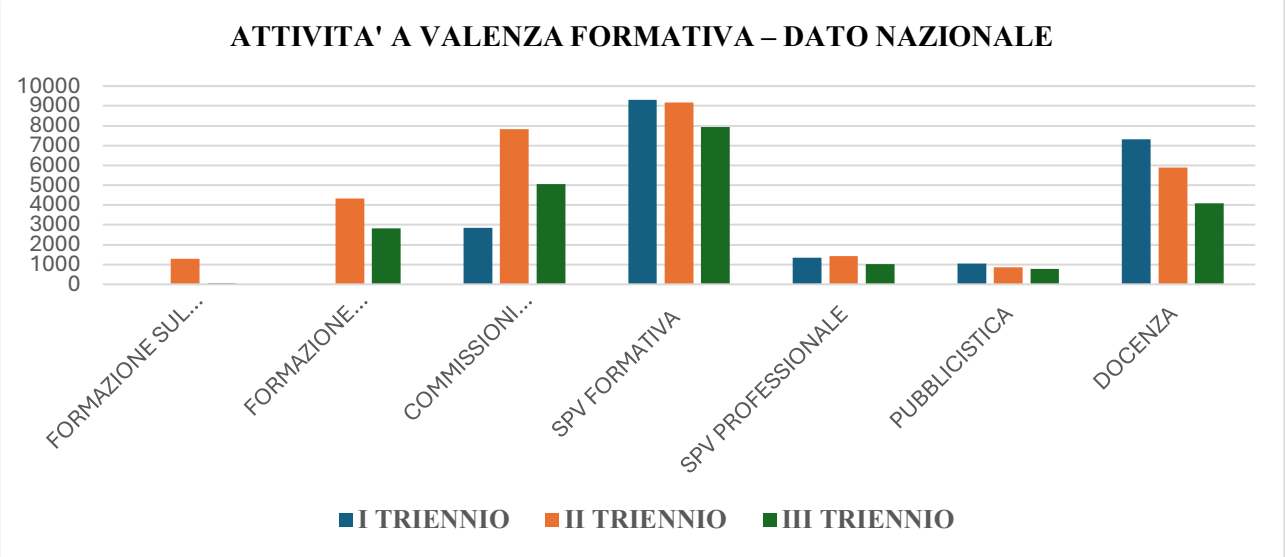

Grafico 4

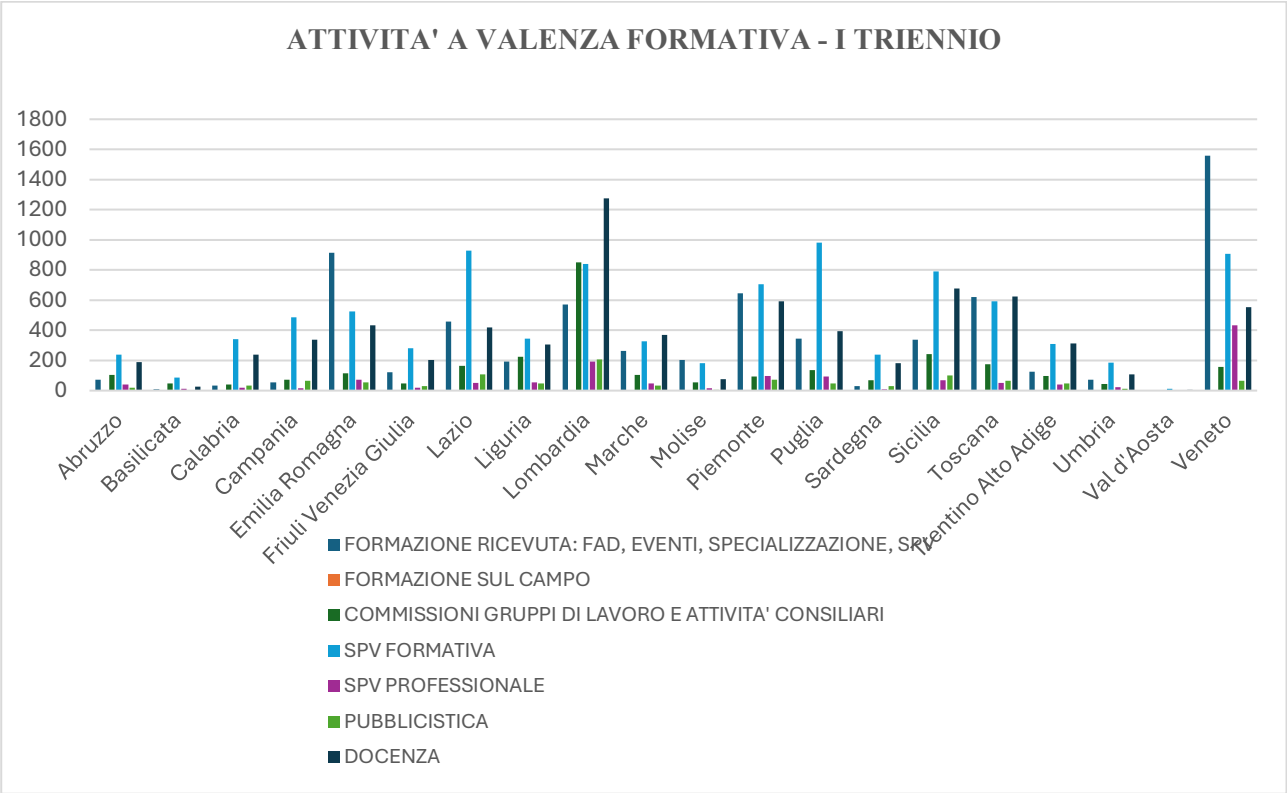

Grafico 5

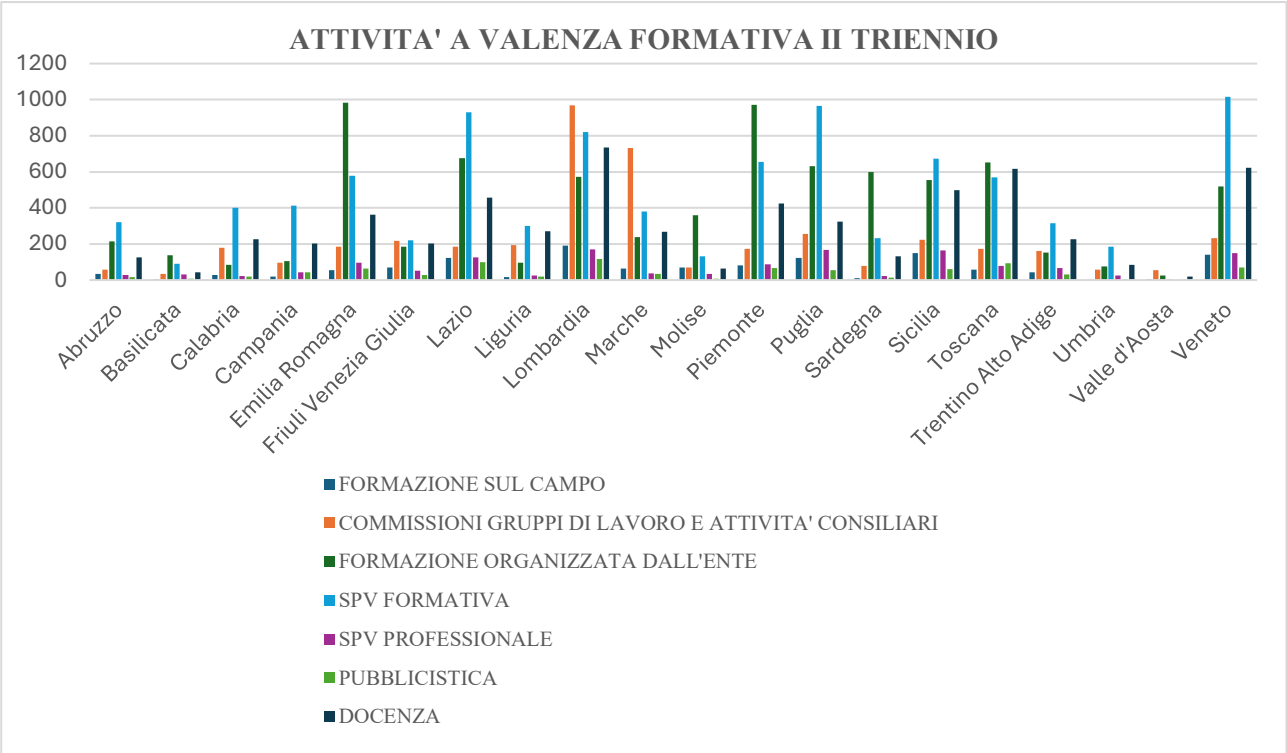

Grafico 6

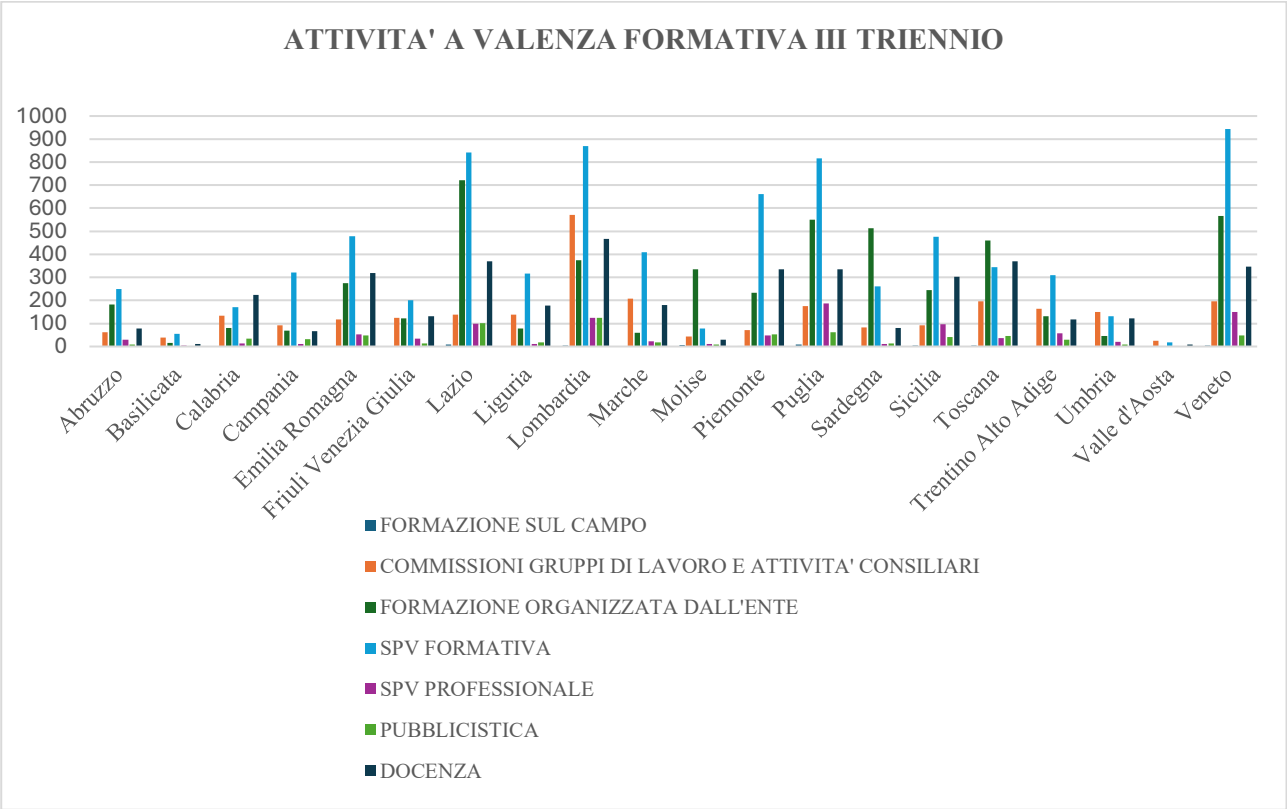

Grafico 7

Il Regolamento precedente all'attuale prevedeva la possibilità di richiedere l'attribuzione di crediti, oltre che per le attività a valenza formativa, da valutare dopo il loro svolgimento, anche per eventi che non erano stati accreditati ex ante, purché dotati dei requisiti di base.
Con il nuovo Regolamento questa possibilità non è più prevista per evitare un sovraccarico delle segreterie e delle Commissioni Consultive, a fronte di una importante percentuale di richieste diniegate per incongruità o mancanza di requisiti.
Il grafico che segue comprende ovviamente anche gli ex post relativi alle attività che comunque previste anche nel Regolamento in vigore.

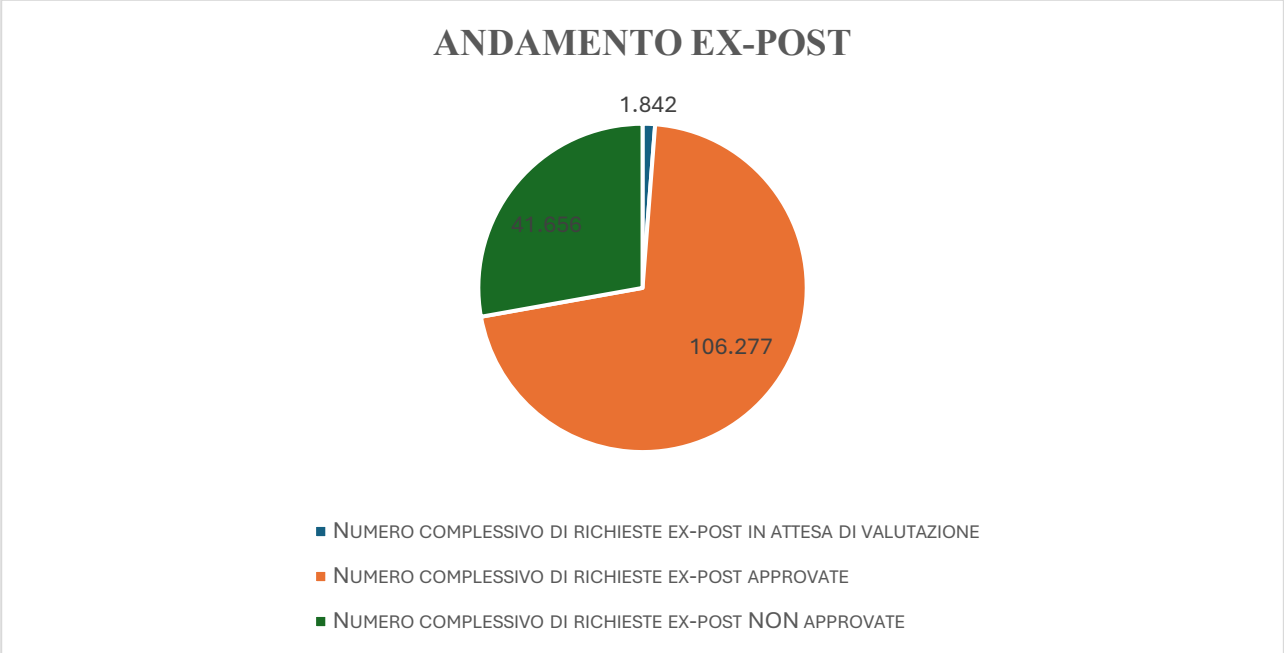

Grafico 8

Riassumendo:

	FORMAZIONE RICEVUTA (EX POST)	ATTIVITA' A VALENZA FORMATIVA	CORSI FREQUENTATI (ACCREDITATI + EX POST)
I Triennio	6.629	21869	406.961
II Triennio	10.676	30798	343.550
III Triennio	3.833	21731	464.239

Tabella 1

Nei dieci anni di formazione continua degli assistenti sociali regolamentata sono state presentate complessivamente 155.888 richieste per il riconoscimento ex-post. Per attività ex post si intende l'esercizio di determinate attività o la frequenza di corsi non accreditati ex ante, questi ultimi non più previste dal Nuovo Regolamento della formazione continua degli assistenti sociali, che consentivano la maturazione di crediti formativi. Nel corso del decennio appena trascorso 24.845 assistenti sociali hanno presentato almeno una richiesta di riconoscimento di crediti ex-post ed ogni assistente sociale ne ha richieste in media sei.
Complessivamente sono state approvate 106.277 richieste ex-post, mentre in totale non ne sono state approvate 41.656, per incompletezza o incongruità.

L'assolvimento dell'obbligo nel corso dei trienni

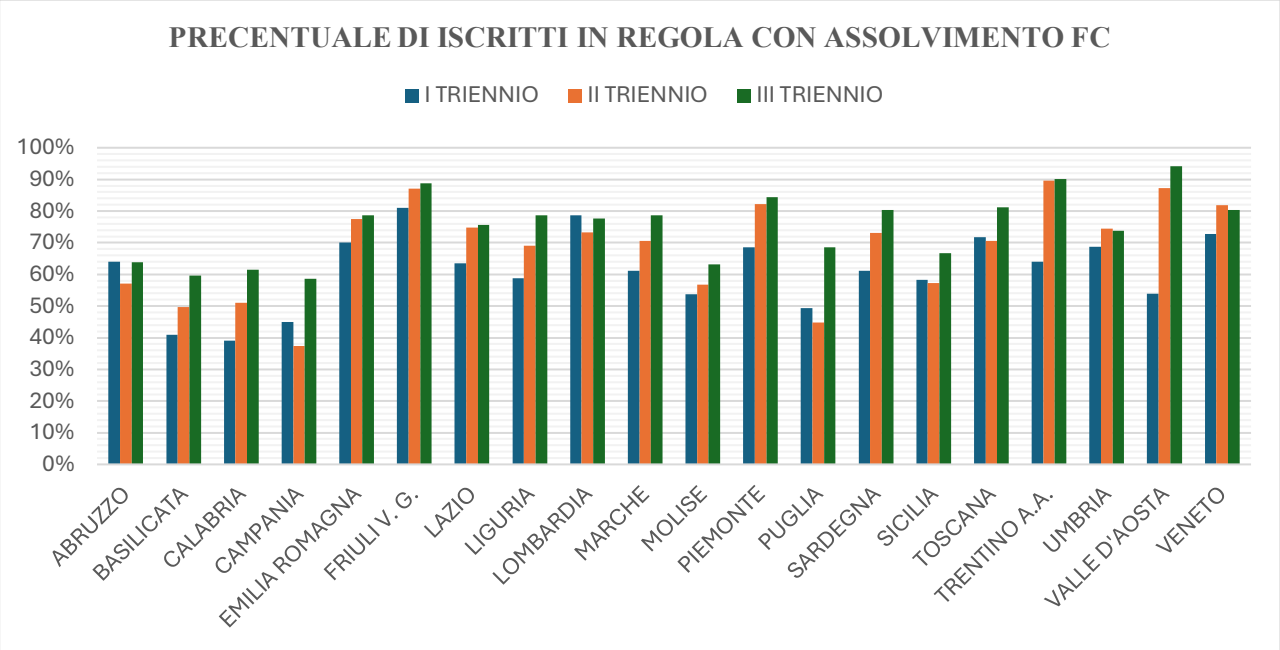

Grafico9 *1*

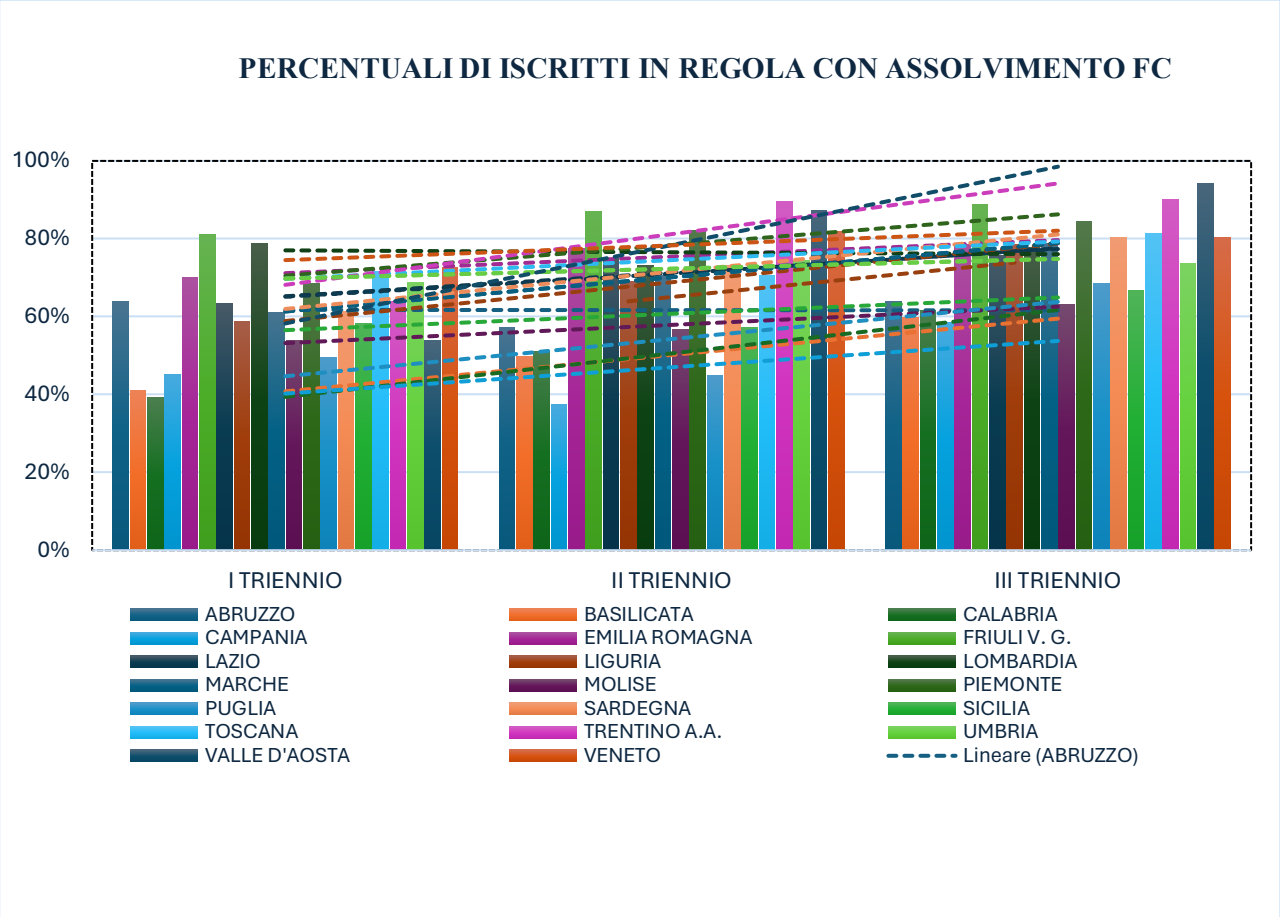

Grafico 10

Un focus sul triennio 2020 – 2022

La formazione offerta e il gradimento degli iscritti

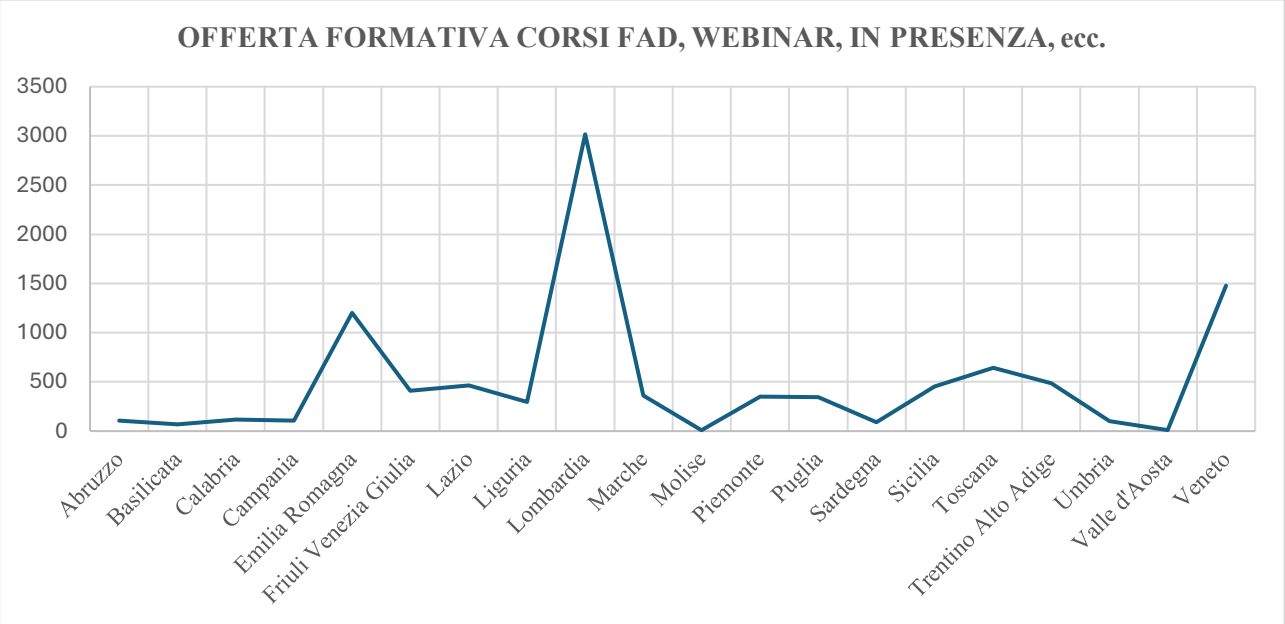

Grafico 11

Il grafico 3 rappresenta l'offerta di eventi formativi nelle differenti forme previste.
Nei grafici seguenti l'analisi dei dati relativi si soggetti erogatori e all'offerta formativa. Da rilevare la presenza importante delle organizzazioni pubbliche datoriali, più della metà delle agenzie dedicate e alle organizzazioni del Terzo settore.

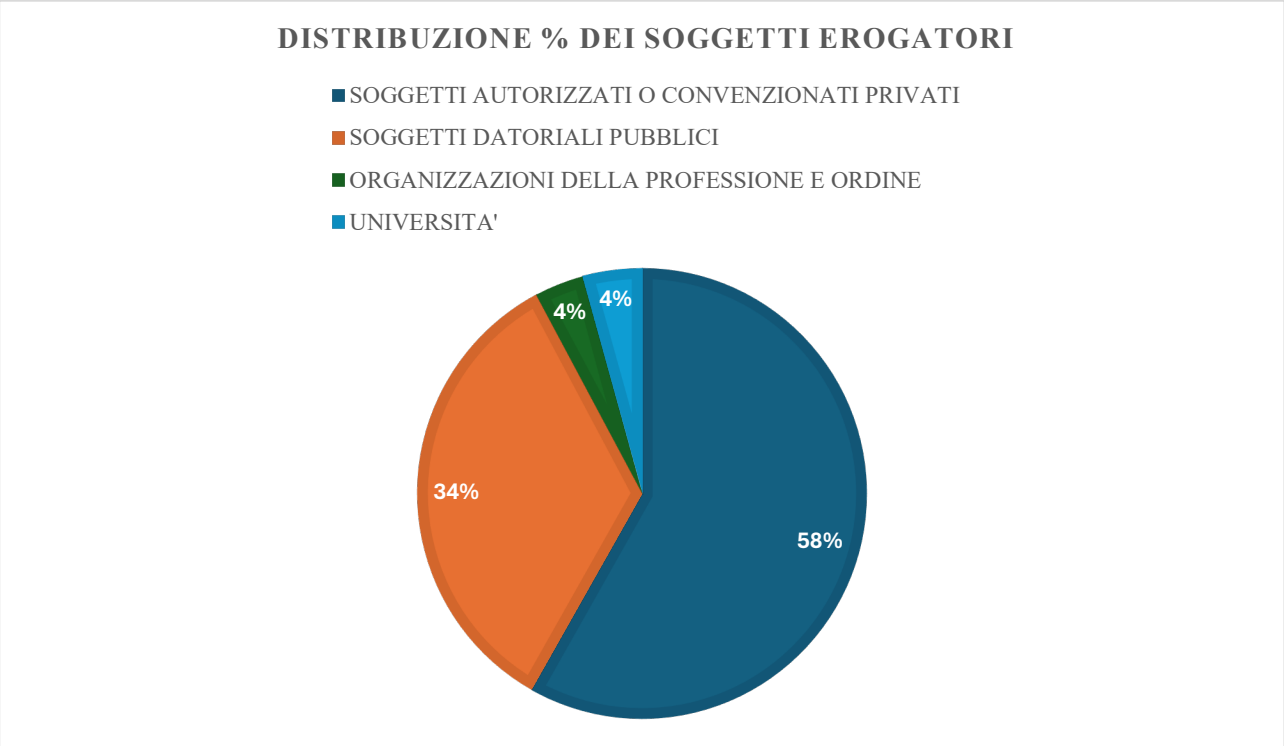

Grafico 12

La proposta di formazione, in percentuale, vede una offerta di pari entità tra le due maggiori "famiglie".

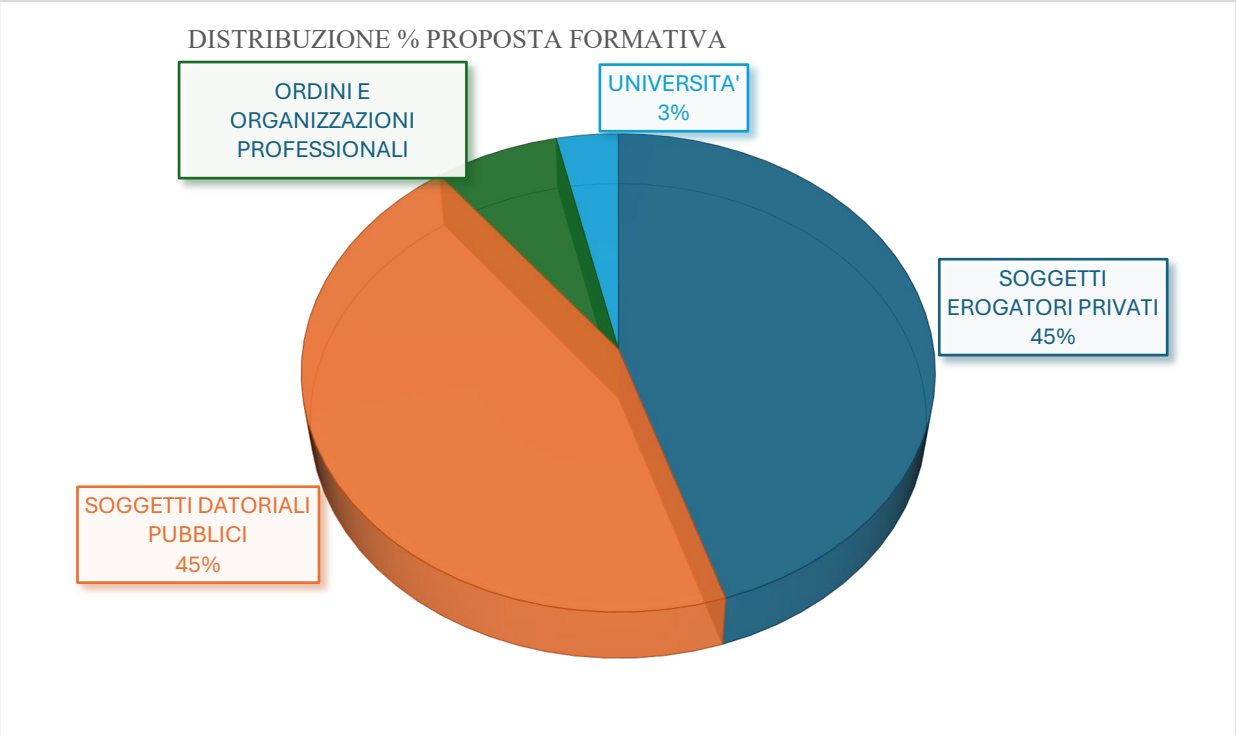

Grafico 13

Nel successivo grafico 6 è possibile verificare l'impegno quantitativo dei diversi soggetti, nella partecipazione alla proposta formativa.

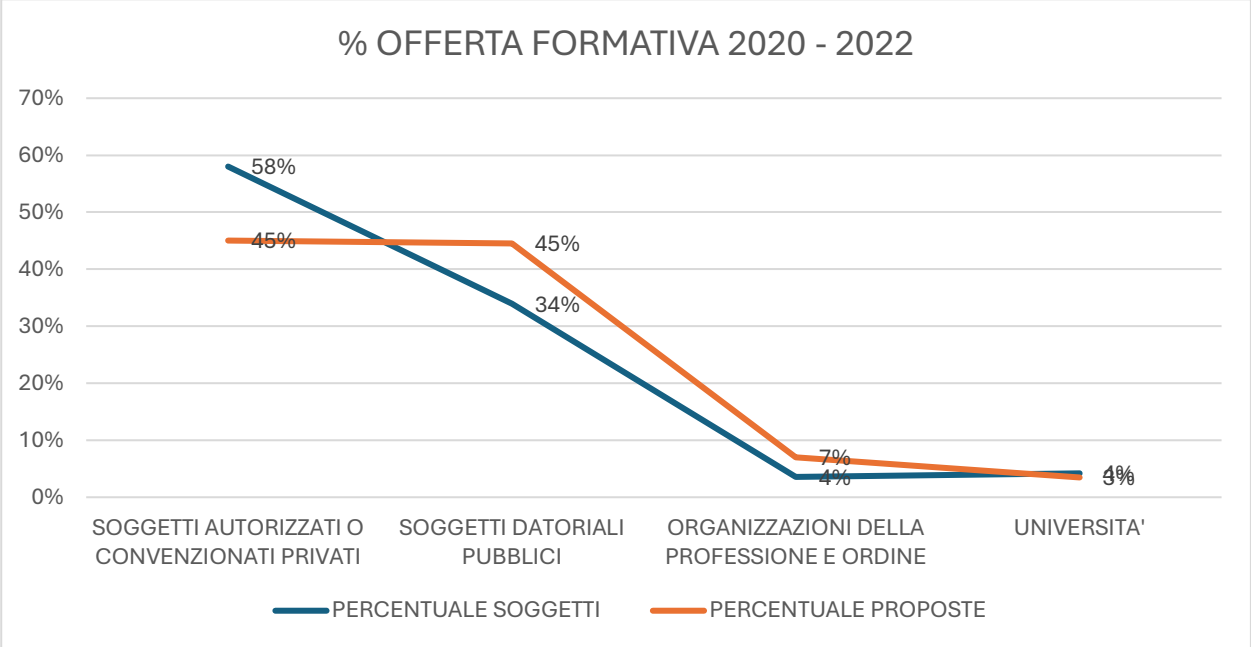

Grafico 14

Classifica di successo dei corsi

Dallo studio dei dati estrapolati dalla piattaforma si è potuto accertare come nel corso del triennio 2020-2022 vi sia stata un'ampia diversificazione dell'offerta formativa proposta sia da enti che da agenzie formative. A tal riguardo è stata formulata una classifica di successo dei corsi più frequentati, suddividendoli in tre macrografici: da 800 a 1500 partecipanti, da 1500 a 7000 ed oltre i 7000 partecipanti. L'offerta formativa ha visto un'estesa partecipazione degli iscritti verso i corsi FAD anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica che ha investito il territorio nazionale durante lo scorso triennio formativo.
Nella rilevazione dei dati inerenti al III triennio formativo sono stati presi in esame gli Enti che hanno accreditato il maggior numero dei corsi realizzando una classifica TOP 50. Si è partiti da enti che hanno accreditato un numero di corsi pari a 33 fino a giungere ad enti che hanno accreditato un massimo di 228 corsi.
Attraverso la rilevazione dei dati ricavati dalla piattaforma della formazione continua, si è arrivati a quantificare, in termini percentuali, quanti corsi formativi gli enti e le agenzie hanno promosso in favore della comunità professionale nel corso del triennio 2020-2022.
Poco più di 850 tra enti ed agenzie formative hanno promosso da 1 a 5 corsi su tutto il territorio nazionale (66,88%), circa 240 tra 6 e 15 corsi (19,6%), 85 da 16 e 25 (6.64%), fino a raggiungere una percentuale pari al 2,11% di enti e agenzie che hanno promosso oltre 51 corsi.

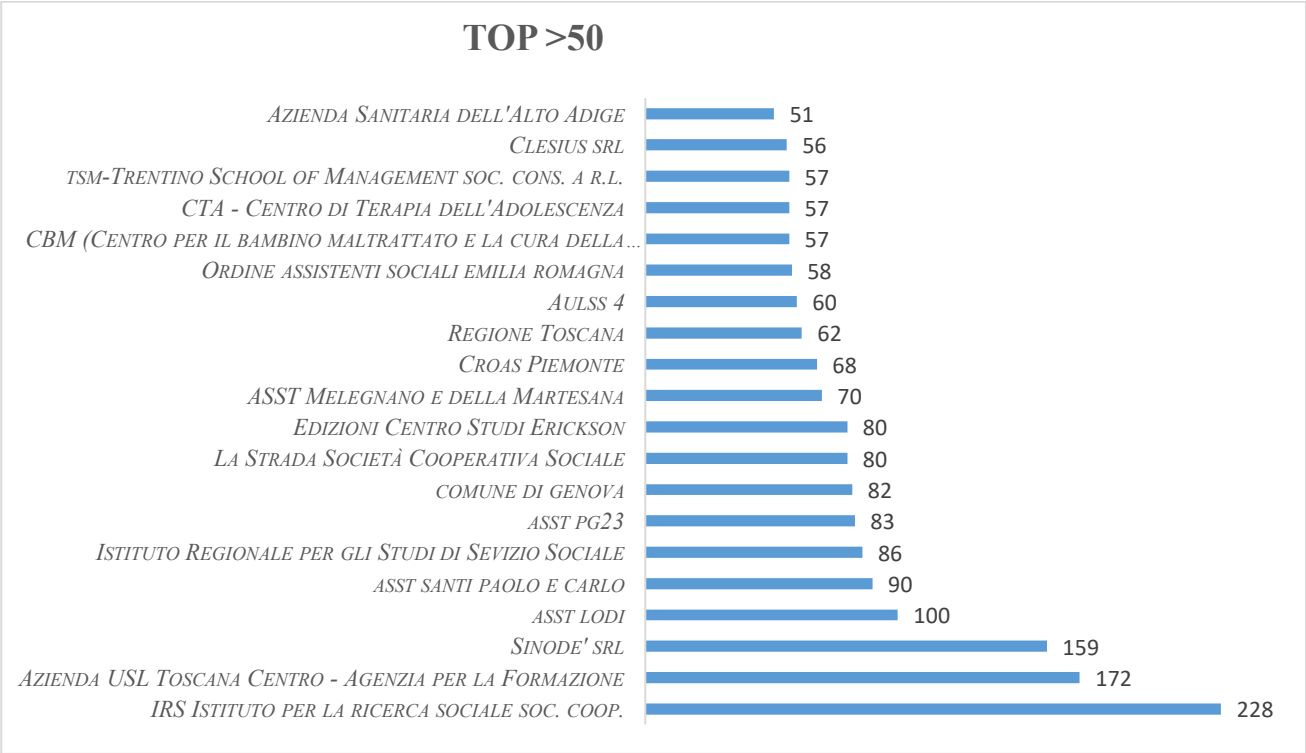

Grafico 15

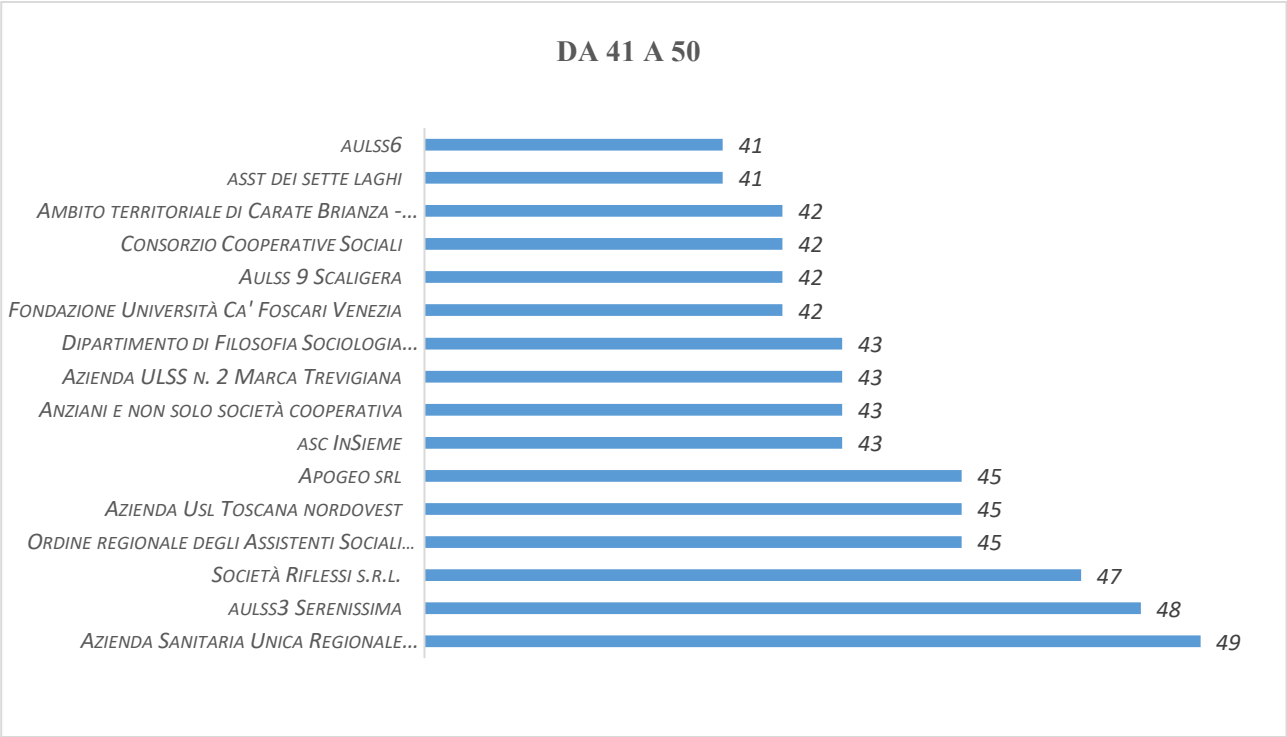

Grafico 16

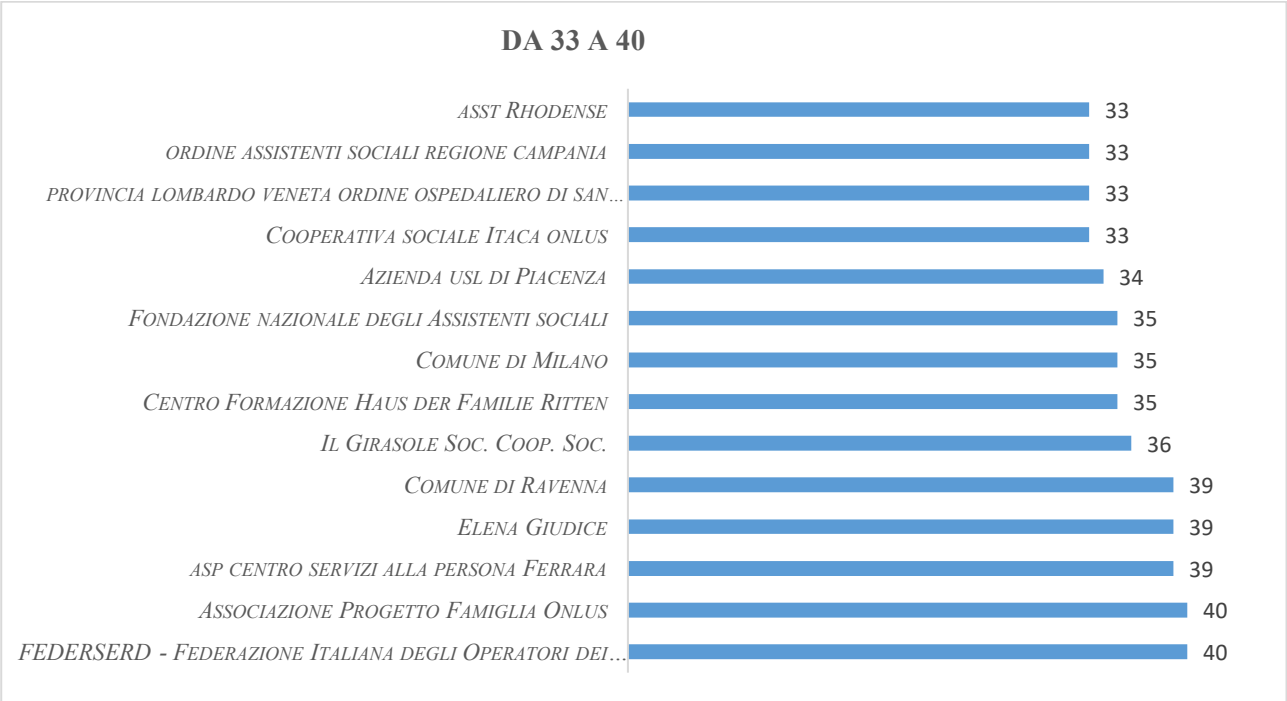

Grafico 17

Il punto di vista dei Consigli regionali e le proposte di miglioramento per l'applicazione del nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento della formazione continua, che nei suoi principi fondamentali è in continuità con i precedenti, è stato redatto secondo criteri di maggiore sintesi e strutturato semplificando alcuni passaggi. Si sviluppa attraverso il costante coinvolgimento dei Consigli regionali che ha caratterizzato e caratterizza le scelte del Consiglio nazionale in quanto incidenti sull'intera comunità professionale. L'attuale Regolamento, quindi, redatto e condiviso con i Consigli regionali, anche attraverso il confronto nei gruppi di lavoro, e discusso con i soggetti autorizzati, è stato ulteriormente analizzato nella prima fase (sei mesi circa) della sua applicazione attraverso la somministrazione a tutti i Consigli regionali di una scheda di monitoraggio. Le osservazioni, le criticità e i suggerimenti che seguono, già affrontati nella Conferenza dei Presidenti di ottobre 2023, sono qui sintetizzate e saranno punto di riferimento per le future iniziative del Consiglio.
Le premesse sono state aggiornate nei riferimenti normativi e in base al nuovo Codice deontologico.
I primi articoli sintetizzano i riferimenti al DPR 137 in merito a cosa si intende per formazione continua e adempimento. Si sottolinea peraltro la natura di responsabilità professionale della formazione continua verso le persone che si rivolgono ai professionisti e alla comunità nel suo complesso. E quindi di diritto per i professionisti di accedere alle opportunità di migliorare le proprie competenze per qualificarsi e accrescere il proprio benessere.
Le diverse modalità della formazione sono sintetizzate in due tipologie: la formazione ricevuta e la formazione prodotta. Questa sintesi è una delle novità introdotte, accanto ad altre, quali quelle riferite ai crediti deontologici, agli esoneri, alla ripartizione tra eventi e attività.

Il calcolo crediti

Il nuovo Regolamento introduce una novità in merito al calcolo dei crediti, che rimane comunque su base: 1 ora = 1 credito. I crediti deontologici, infatti, sono attribuiti a tutti gli eventi, pur se in proporzione differente, considerando

che il processo di apprendimento, la partecipazione ad una attività che produce per sé e per altri una riflessione, un nuovo sapere, arricchiscono e qualificano le competenze e le conoscenze. È proprio la diversità delle metodologie formative – la lezione frontale o il piccolo gruppo, la presentazione in grandi gruppi di discenti o la supervisione di gruppo o individuale - che rappresenta il discrimine. Pertanto, per le attività che coinvolgono maggiormente i partecipanti sarà considerata una percentuale più alta di crediti deontologici, ma tutti gli eventi consentiranno l'acquisizione di questa tipologia di crediti, anche se in misura minore.
Le osservazioni provenienti dal confronto con i Consigli regionali, in merito al tema dei crediti riguardano i criteri di calcolo rispetto al carattere attivante della formazione: è stato chiarito che è la proposta formativa ad essere valutata, a prescindere dal numero effettivo di assistenti sociali partecipanti. Si ritiene infatti che il piccolo gruppo, la discussione di casi - studio, il confronto che coinvolge i partecipanti in modo diretto, favorisca l'apprendimento, la riflessione e quindi una maggiore attenzione verso il sé professionale, alla base dei dilemmi etici e motore del cambiamento.
Le osservazioni dei Consigli regionali riguardano anche la disomogeneità della valutazione dei crediti universitari, in rapporto alle ore di insegnamento, all'assenza nella tabella, di alcune attività presenti nel precedente Regolamento e la diminuzione dei crediti attribuiti alle attività di supervisione didattica e di tutoraggio nei percorsi accademici. In particolare, viene segnalata la maggiore valorizzazione dell'attività di supervisione professionale rispetto a quella di supervisione didattica.
Alcune di queste criticità sarà possibile affrontarle con circolari esplicative e interventi sulla piattaforma ed eventualmente con richieste di modifica al Ministero vigilante. In merito alla diminuzione dei crediti per alcune attività e per l'introduzione del tetto massimo (trenta crediti) per i relativi crediti conseguibili, l'intervento si è reso necessario per una indicazione precisa del Ministero vigilante che privilegia la formazione ricevuta e non contempla la forma di apprendimento e sviluppo delle competenze che invece l'esperienza della nostra comunità professionale attribuisce, opportunamente nell'ottica della circolarità tra teoria e prassi, alle attività individuate nella docenza, nella pubblicistica, nella ricerca, e così via.
Il sondaggio riporta anche una serie di buone prassi individuate dai Consigli regionali in merito alla opportunità di segnalare tempestivamente agli iscritti il rischio di inadempienza, a sei mesi dalla conclusione del triennio formativo. Si sollecita inoltre la possibilità che le FAQ predisposte dal Consiglio nazionale siano aggiornate anche con il contributo dei Consigli regionali e analoga collaborazione produca criteri omogenei per la definizione delle modalità da adottare per i controlli a campione delle autodichiarazioni. Numerose criticità sono infatti segnalate rispetto ai controlli a campione per verificare gli adempimenti degli iscritti, tra le altre viene segnalato l'eccessivo carico di lavoro per le segreterie, l'alto numero dei colleghi inadempienti e la mancanza di un metodo condiviso tra le diverse regioni.

La rilevazione delle presenze e la rendicontazione

Il Regolamento conferma le due modalità di rilevazione delle presenze degli iscritti ai corsi di formazione: attraverso la scansione della tessera sanitaria e in forma cartacea.
Il sondaggio segnala una scarsa conoscenza delle modalità di registrazione e rendicontazione da parte delle agenzie, e dei soggetti erogatori in genere, e la difficoltà di gestione degli eventi in modalità mista e con particolare difficoltà nella gestione delle pause e il calcolo complessivo della presenza. Gli eventi in modalità mista, sebbene da un lato permettano una partecipazione più ampia da parte della comunità professionale, dall'altro risultano più impegnativi per le differenti modalità operative da utilizzare per la rilevazione. A tal proposito diversi Consigli regionali hanno sollevato la difficoltà da parte degli enti convenzionati ad utilizzare la tessera sanitaria per il rilevamento delle presenze, cosicché da proporre come buone prassi la programmazione di incontri territoriali provinciali con enti e professionisti, la divulgazione massiva di mail, PEC e pubblicazioni sul sito della modalità di rilevazione tramite tessera sanitaria e la realizzazione di momenti di confronto diretto tra i referenti della commissione formazione continua e le agenzie formative, al fine di favorire, attraverso la condivisione delle procedure, l'implementazione di tale strumento e il superamento di criticità tecniche fino ad oggi emerse.

Tra le proposte emerge l'opportunità di uniformare i metodi di rendicontazione e prediligere l'accesso su piattaforme tramite SPID o, qualora i corsi siano stati organizzati in presenza, la rilevazione esclusiva tramite Tessera Sanitaria e/o CIE.
La maggior parte dei quesiti riporta criticità sul Regolamento, pertanto, risulta necessario creare in sinergia con i Consigli regionali FAQ, circolari e una FAD esplicativa per sensibilizzare i colleghi al tema della Formazione continua e che possa illustrare agli iscritti le modalità possibili di recupero dell'inadempienza all'obbligo formativo. Oltre a questo, risulta necessario specificare che il recupero è consentito solo per il triennio appena trascorso e che il termine perentorio è fissato al 31/12/2023.
Anche rispetto alla rendicontazione da parte degli iscritti emergono diverse criticità, tra le quali si segnala la resistenza da parte dei colleghi nel rispetto dell'obbligo formativo, la difficoltà nel visualizzare gli allegati caricati sulla piattaforma e la poca attenzione nell'elaborazione delle richieste esoneri ed ex post.
A tal riguardo si ritiene auspicabile e condivisibile l'adozione di sistemi univoci di rilevamento presenze, tesi a rendere i processi più efficienti e semplificati superando di fatto le difficoltà riscontrate.
Rimane confermata, come da Regolamento vigente, la possibilità dell'inserimento dei dati nella propria area riservata, a cura del singolo iscritto, nei casi di partecipazione ad eventi in cui viene utilizzata la modalità cartacea come rilevazione delle presenze.
Tra le proposte emerge inoltre l'opzione del caricamento guidato dei file sulla piattaforma, l'invio di mail massive agli iscritti con il Regolamento e le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma.

Convenzioni e protocolli

La formazione continua può essere erogata, secondo il dettato normativo, da soggetti autorizzati o convenzionati con l'Ordine professionale, oltre che, prioritariamente, dall'Ordine stesso, nelle sue articolazioni, nazionale e regionale.
Rispetto alle convenzioni e ai protocolli vengono riscontrate criticità rispetto alle complesse procedure, soprattutto con Enti pubblici, nel siglare convenzioni e protocolli e difficoltà rispetto alla produzione della documentazione da parte delle agenzie.
Questo tipo di criticità viene riscontrato dalla maggior parte dei Consigli regionali, criticità, che potrebbero essere superate attraverso la semplificazione delle procedure soprattutto con Enti già accreditati per ECM, come nel caso di ASP e ASL. Tra le proposte di superamento delle criticità emerge la necessità di creare un modello unico di convenzione a livello nazionale, nonché la creazione di momenti/incontri con le agenzie per sensibilizzare alla stipula di convenzioni e protocolli.
Alla luce della necessità di semplificare le procedure, viene proposto di adottare il pagamento bollo virtuale (Pagopa) direttamente dalla piattaforma e di semplificare le procedure a partire dalla creazione di moduli editabili per evitare che le agenzie propongano modulistica diversa.
I Consigli regionali hanno anche indicato delle buone prassi, che sono state introdotte nelle diverse regioni, tra le più rilevanti troviamo: i contatti diretti con gli enti e le agenzie del territorio, l'organizzazione di eventi dedicati ad enti privati e pubblici per la presentazione del nuovo Regolamento FC e la promozione dell'invio telematico di richieste relative alle convenzioni tramite link presente nel sito con modulo editabile.
Oltre a queste buone prassi elencate è importante segnalare l'organizzazione di incontri periodici con enti e agenzie convenzionati per agevolare il confronto, la collaborazione e la coprogrammazione dei percorsi formativi sulla base della rilevazione dei bisogni, per migliorare e promuovere la stipula degli accordi, l'organizzazione di spazi di confronto con gruppi di assistenti sociali con diverse funzioni e specializzazioni al fine di rilevare i bisogni formativi e coinvolgerli nella programmazione e progettazione dell'Offe rta formativa ordinistica.

Le procedure di accreditamento e la piattaforma

Questa sessione del Regolamento posta in analisi grazie anche al monitoraggio avviato è certamente uno dei maggiori nodi da affrontare e dirimere.
Vogliamo affrontare alcune criticità emerse e trasversali a tutti i Consigli regionali: una delle criticità evidenziate è quella dell'invio corretto dei documenti inviati alle Commissioni consultive, quali le lettere di incarico, i curricula, i programmi. Alle criticità nell'invio della documentazione nei tempi previsti dal Regolamento, si aggiunge il corretto caricamento e la corretta visualizzazione nella piattaforma della richiesta.
Altra criticità espressa riguarda la tempistica di invio delle richieste. Molti Consigli regionali riferiscono che trenta giorni per riuscire ad evadere tutte le richieste di autorizzazione che pervengono sono estremamente pochi. Vale la pena chiarire che la scadenza dei trenta giorni è stata ridotta rispetto a quella di 45 giorni, contenuta nel precedente Regolamento, su richiesta dei soggetti erogatori e che la presentazione della richiesta di accreditamento, riguarda i soggetti autorizzati e convenzionati, i quali hanno interesse a conoscere l'esito della valutazione prima dell'evento organizzato, ma in caso di ritardo nella risposta per incompletezza della documentazione o sovraccarico delle segreterie, i partecipanti all'evento avranno comunque diritto ai crediti assegnati, ed è prassi consolidata quella di informarli preventivamente della richiesta inoltrata, anche in attesa della valutazione.
Il monitoraggio compiuto individua inoltre la criticità emersa nella distinzione delle tipologie di formazione menzionate all'interno della piattaforma, ad esempio Corso o Formazione sul campo? Probabilmente una volta consolidato l'uso del nuovo Regolamento, che ha introdotto alcune nuove voci, relative a ulteriori requisiti previsti dalle norme, la compilazione risulterà diventerà più agevole sarà conseguenziale individuare correttamente la differenza tra un corso che viene erogato in modalità online e sincrona, o una FAD (asincrona).
I Consigli regionali segnalano funzioni che richiederebbero delle modifiche affinché si possa raggiungere un funzionamento del sistema snello e semplificato. A tal proposito riportano la necessità di ampliare le motivazioni inserite nei casi di rigetto delle istanze pervenute, in quanto non risulterebbero aggiornate rispetto al Regolamento vigente, e la necessità di estendere la maschera destinata al caricamento dei documenti (es. la certificazione sicurezza, le lettere di accettazione docenti, ecc.)
Propongono, altresì, l'attivazione di funzioni aggiuntive e migliorative da apportare in piattaforma ovvero l'inserimento di un sistema di allert da attivare nell'area riservata quando il singolo iscritto/a si trova al limite del mancato adempimento dell'obbligo formativo, in modo da stimolarlo all'immediato assolvimento secondo i tempi definiti dal Regolamento vigente, onde evitare il conseguente invio al Consiglio Territoriale di disciplina. Nel caso contrario, invece, suggeriscono l'inserimento di una compensazione automatica visibile in piattaforma, quando il singolo iscritto/a ha recuperato i crediti di cui era deficitario/a al fine dell'assolvimento formativo.
Si condivide, pertanto, l'opportunità di rendere la piattaforma maggiormente performante affinché siano agevolati i processi legati al suo utilizzo, con anche la realizzazione di un manuale operativo teso a fornire indicazioni utili per i Consigli regionali, per gli enti e per gli iscritti.
Il principale nodo rimane infatti la scarsa immediatezza della piattaforma, a tratti farraginosa, e questo è un dato riportato oltre che dai colleghi professionisti anche da referenti degli enti di formazione.
Molti sono i suggerimenti in merito alle possibilità di semplificare l'accesso alla piattaforma e più volte viene suggerito ed evidenziato la possibilità di integrare o sostituire o addirittura eliminare e alcune voci. Certamente tutti i suggerimenti pervenuti sono logici e oculati ma non potendo accoglierli tutti e inserirli dentro l'attuale sistema, saranno considerati nell'implementazione della nuova piattaforma.

La formazione sul campo

Rispetto all'attività strutturata di formazione sul campo i Consigli regionali hanno posto in evidenza la difficoltà di alcuni enti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, nel rispettare i tempi per formulazione della domanda di accreditamento (60 giorni), in quanto molti elementi richiesti dal format dedicato presente nella piattaforma,

sembrerebbero definirsi solo nel percorso di espletamento della formazione e, dunque, non anticipabili nel momento in cui viene elaborata la richiesta stessa. I Consigli regionali specificano, altresì, che per tale tipologia formativa sarebbe opportuno inserire un blocco informatico al raggiungimento dei 20 crediti accreditabili nel triennio.
Per far fronte a tali criticità, i Consigli regionali hanno suggerito come buone prassi: la realizzazione di incontri territoriali provinciali con Enti e professionisti, la divulgazione del Regolamento rimandando alla parte dedicata alla FSC e l'inoltro massivo di mail Pec e pubblicazione sul sito.
Si condivide, pertanto, l'opportunità di favorire la disseminazione del format contenuto nel Regolamento in vigore, al fine di fornire ad enti e soggetti convenzionati indicazioni operative utili per poter effettuare e richiedere, in maniera esaustiva, la formazione sul campo (tempi, limite minimo di ore, n. riconoscimento crediti), considerando che la medesima è un'attività programmata e strutturata che richiede nella sua progettazione elementi caratterizzanti a titolo indicativo.

L'obbligo formativo

Per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo formativo viene riscontrata una scarsa conoscenza del Regolamento che porta a formulare quesiti non conformi e che vertono soprattutto sul mancato riconoscimento degli ex-post, non più contemplate nell'attuale Regolamento.
Tra le proposte elaborate dai Consigli regionali troviamo la richiesta dell'aumento dell'offerta formativa, maggiore coinvolgimento di enti e agenzie nell'accreditamento ex-ante nei diversi territori anche perché sono evidenti divari territoriali nell'erogazione della formazione agli iscritti.

La possibilità di recuperare i crediti

Il nuovo Regolamento ha introdotto, oltre alla possibilità di recupero dei crediti deontologici, anche quella inerente al recupero dei crediti non acquisiti nel triennio passato- 2020 – 2022, unicamente per questo triennio, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e solo per chi ha registrato almeno 40 crediti.
Dal questionario proposto emergono criticità rispetto ai tempi di recupero dei crediti e il sovraccarico dei Consigli Territoriali di disciplina nella valutazione dei casi segnalati. Tra le maggiori criticità sono segnalate le difficoltà sull'interpretazione del nuovo Regolamento.
Tra le proposte dei Consigli regionali si rileva l'opportunità di poter disporre di una FAD sul nuovo Regolamento per consentire agli iscritti una facile e puntuale interpretazione. Rispetto alle difficoltà dei Consigli di Disciplina a livello territoriale, al fine di snellire le procedure relative ai procedimenti disciplinari, emerge la richiesta di procedimenti semplificati. Dal questionario risulta inoltre l'esigenza di ampliare i tempi per il recupero dei crediti del triennio precedente attualmente fissato al 31/12/2023.

Gli esoneri

Nell'attuale Regolamento sono state introdotte alcune piccole modifiche e in particolare segnaliamo l'indicazione della possibilità di chiedere il parziale esonero dall'obbligo al compimento del triennio di riferimento, quindi entro il 31 marzo del primo anno del triennio successivo, come per le attività e non più a ridosso del verificarsi del possibile impedimento. Il senso di questa modifica è quello di ribadire che la formazione continua è sì un obbligo, ma soprattutto un diritto e quindi, anche in caso di eventi o condizioni che potrebbero interferire con questa attività,

se nell'arco del triennio si verificano le possibilità di frequentare corsi, di aggiornarsi o svolgere attività sufficienti all'adempimento, non è necessario ridurre preventivamente la quantità di crediti da acquisire. In caso contrario, si ha il tempo e il modo per non risultare inadempienti.
Il Consiglio regionale, quindi, esonera dallo svolgimento di una quota della formazione continua obbligatoria, in quanto riconosce la possibilità all'iscritto che lo richiede, per motivi ben dettagliati, quali la maternità o per la condizione di non occupazione o per una grave malattia, un esonero parziale dall'obbligo della formazione continua. Esonero parziale che si traduce appunto in una maturazione di crediti inferiori al dovuto, per il periodo indicato.
Il numero di crediti viene calcolato in proporzione ai 60 crediti che si devono conseguire nel triennio e che ogni iscritto deve dimostrare di aver conseguito o di essere temporaneamente impedito nel conseguirli. Uno dei primi quesiti è rivolto al conteggio dell'unità di misura 1,67.
Il coefficiente di 1,67 che viene applicato non è altro che il risultato di una proporzione riferita ai 60 crediti del triennio. Ovvero, se nel triennio dobbiamo maturare 60 crediti, per ogni anno teoricamente saranno 20 (15 formativi e 5 deontologici). Pertanto, per ogni mese riconosciuto di impossibilità di accedere alla formazione, possiamo applicare i decimali di questa proporzione cioè 15/12 per i formativi e 5/12 per i deontologici.
La professionista o il professionista che durante il percorso del triennio, si ritrova ad affrontare uno di questi eventi, è obbligato a chiedere l'esonero? Domanda forse retorica ma che più volte c'è stata posta e la risposta è che ovviamente, ciascuna persona nella situazione in cui si trova, una malattia o una gravidanza nell'economia della sua organizzazione quotidiana se fosse in grado di accedere alla formazione, potrebbe ovviare alla richiesta dell'esonero.
Fra le buone prassi suggerite dai Consigli regionali, onde evitare difficoltà nel calcolo dei crediti, soprattutto quando si tratta di frazioni importanti, si suggeriva di fare una richiesta unica. Ad esempio, nel caso, della maternità richiedere un esonero una tantum, per un totale di 20 crediti formativi entro il primo anno di vita del bambino.
Altra questione posta è quella del professionista in pensione per il quale potrebbe essere utile chiedere un esonero totale. Sul punto il Ministero vigilante è intransigente nell'escludere tale possibilità e inoltre l'essere pensionato non sempre esclude l'esercizio della professione. Pertanto, anche chi è ufficialmente in pensione, dovrà maturare almeno i crediti deontologici.

Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale